

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia

A chi è rivolta

Proprietari di immobili o chi ne abbia titolo

Come fare

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia via PEC al seguente all'indirizzo comune.misanoadriatico@legalmail.it o mediante la [piattaforma Regionale dell'Emilia-Romagna "Accesso unitario"](#) utilizzando obbligatoriamente la modulistica regionale:

- **Modulo 1** (istanza)
- **Modulo 2** (Asseverazione del tecnico) corredata dalla documentazione necessaria nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'art. 12 della L.R. 15/2013.

L'incompletezza della documentazione essenziale, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata all'interessato, da parte dello Sportello Unico, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.

La modulistica dovrà essere compilata obbligatoriamente e correttamente in ogni sua parte.

Cosa serve

Modulistica scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale>

Per la presentazione delle pratiche occorre **obbligatoriamente** compilare ed inviare il "[Modello di trasmissione telematica pratiche SUE](#)" tenendo in considerazione che:

- il **nome del file** deve essere salvato necessariamente con la doppia estensione "PDFXML.pdf" accertandosi che non siano presenti i numeri dei salvataggi successivi;
- tale file **non va firmato digitalmente** e va allegato e trasmesso telematicamente unitamente alla pratica.

Una copia cartacea degli elaborati grafici deve essere presentata contestualmente all'ufficio quale copia di cortesia.

Cosa si ottiene

Titolo a realizzare:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;

- c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
- e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e);
- f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
- h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
- m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, sono inoltre soggetti a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001.

Tempi e scadenze

Fuori dai casi di convocazione della conferenza dei servizi.

Il termine per comunicare l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dall'efficacia della stessa.

Tali termini possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato.

L'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'articolo 14 della LR 15/2013, commi 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7 e 8 ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla sua efficacia.

Costi

Diritti di segreteria da versare mediante PagoPa sul [portale dei Pagamenti del Comune di Misano Adriatico](#) o presso gli sportelli abilitati (banche, poste, tabaccherie, ecc) con causale "SCIA":

- € 100 per interventi esonerati dal contributo di costruzione
- € 300 per interventi onerosi o in sanatoria

Copia del versamento va allegato alla pratica di SCIA.